

COMUNE DI VARZO

PROVINCIA DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA

Piazza Agnesetta 1 – 28868 VARZO (VB)

MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO SUL TERRITORIO REGIONALE

DPCM DEL 26.04.2020 – DPGR N. 49 del 30.04.2020 e n. 50 del 02.05.2020

IN VIGORE DAL 4 MAGGIO AL 17 MAGGIO

SINTESI PER VARZO

- 1) Consentiti solo spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti, purchè si rispetti il divieto di assembramento, il distanziamento e si utilizzino protezioni delle vie respiratorie.
- 2) Vietato trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblico o privati in una regione diversa rispetto a quella in cui ci si trova. Salvo comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
- 3) Consentito ai residenti su territorio regionale lo spostamento individuale nell'ambito della regione per raggiungere le seconde case in affitto o di proprietà per l'esclusivo fine dello svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione necessarie, oltre che per motivi indifferibili. E' obbligatorio il rientro in giornata presso l'abitazione abituale.
- 4) E' fatto obbligo di utilizzare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e in tutte le occasioni in cui non è possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza. A tale obbligo non sono soggetti i bambini al di sotto dei 6 anni, i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo delle mascherine ovvero i soggetti che interagiscono con gli stessi.
- 5) I soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre maggiore di 37.5° devono rimanere presso il proprio domicilio, limitare i contatti sociali contattando il proprio medico.
- 6) Divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti a quarantena ovvero risultati positivi al virus.
- 7) Vietato l'ingresso ai visitatori in tutte le strutture pubbliche, private, convenzionate e equiparate del S.S.N. e nelle strutture Socio Assistenziali (R.S.A., R.A., RAF) salvo i casi indicati dalla Direzione Sanitaria della Struttura.
- 8) Vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati. Il Sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare il rispetto di tale prescrizione.

- 9) L'accesso ai parchi e giardini pubblici è condizionato al rispetto della distanza interpersonale di un metro e del divieto di assembramento. Il Sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare il rispetto di tale prescrizione. Le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse.
- 10) Non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto. E' consentita attività sportiva o motoria individuale con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, nel rispetto della distanza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;
- 11) L'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti e da garantire il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. Sospese le cerimonie civili e religiose, consentite le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di congiunti fino ad un massimo di quindici persone, con funzioni preferibilmente all'aperto indossando mascherine e rispettando le misure di distacco sociale.
- 12) Chiusi i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, nei mercati sono garantite specifiche modalità di accesso scaglionato per evitare assembramenti, anche attraverso utilizzo di transenne, alla presenza della Polizia Locale, della Protezione Civile o di associazioni individuate dal Sindaco, che limitano l'accesso ad un componente per nucleo familiare salvo comprovati motivi che richiedono l'accompagnamento.
- 13) L'accesso alle attività commerciali è limitato ad un solo componente del nucleo familiare, salvo comprovati motivi di assistenza che richiedano l'accompagnamento.
- 14) Consentite le consegne a domicilio per tutti i settori merceologici purchè nel rispetto dell'osservanza delle norme igienico- sanitarie della disciplina del settore commercio e della normativa fiscale.
- 15) Obbligo per il personale addetto alla vendita negli esercizi commerciali consentiti e nei mercati dell'uso di mascherine e guanti monouso.
- 16) Consentita ristorazione con consegna a domicilio e attività take away (tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) nella fascia oraria 06.00 – 21.00 con il divieto di consumare i prodotti nei locali e di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi, rispettando la distanza minima di due metri e indossando le mascherine.
- 17) Garantiti nel rispetto delle norme igienico sanitarie i servizi bancari, finanziari, assicurativi, nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico, di trasformazione agro alimentare comprese le filiere che forniscono beni e servizi.
- 18) Consentita l'attività degli esercizi di toelettatura degli animali di compagnia per appuntamento, senza il contatto diretto tra le persone, garantendo il distanziamento sociale.

La presente costituisce solo una specifica indicazione delle misure più rilevanti di interesse per la popolazione di Varzo.

Il testo sintetico completo e tutti i provvedimenti ai quali si riferisce sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune.

Varzo, li 04.05.2020



IL SINDACO
Avv. Bruno Stefanetti